

RIFORMA GELMINI DELLE SUPERIORI: RIFORMA EPOCALE O DISTRUZIONE DELLA SCUOLA DI STATO?

Ora che sono definitivi i Regolamenti per l'attuazione delle nuove scuole superiori (licei, istituti tecnici e istituti professionali) proviamo a sottrarci agli scontri di slogan e a leggere nei testi quali sono gli aspetti positivi o negativi e quali sono gli orizzonti delle scuole superiori che le nostre ragazze e i nostri ragazzi frequenteranno a partire dal prossimo anno scolastico 2010/2011.

Per quest'esame utilizzerò soprattutto il Regolamento dei licei, il cui schema ritorna sostanzialmente in quello degli istituti tecnici e professionali. Condurrò il mio esame su un triplice livello: 1) **Rilevazione dei punti significativi** del provvedimento governativo; 2) **Individuazione delle risorse messe a disposizione**; 3) **Richiamo implicito ed esplicito all'autonomia scolastica**.

1. Punti significativi

- L'art. 1 del regolamento preso in esame si propone l'attuazione del Piano programmatico di interventi per la riorganizzazione del sistema scolastico (previsti dall'art.64 del D.L. 25 giugno 2008 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, piano *volto alla razionalizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico*).
- L'art. 2 si propone di fornire agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà.
- Questo principio viene declinato nell'allegato A in risultati di apprendimento attesi nell'area metodologica, in quella logico-argomentativa, in quella linguistica e comunicativa, in quella storico-umanistica e infine in quella scientifica-matematica-tecnologica.
- Il corso di studi è articolato in: a) un primo biennio, finalizzato all'iniziale apprendimento e sviluppo delle conoscenze e abilità; b) un secondo biennio, finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità; un quinto anno, finalizzato alla piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente.
- E' previsto nel quinto anno l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica. Per quanto riguarda il Liceo Linguistico, quest'insegnamento si attua dal 1° anno del secondo biennio, mentre dal 2° anno dello stesso biennio si insegna una disciplina non linguistica in una diversa lingua straniera.
- Viene istituito il Liceo Linguistico Statale: finora il Liceo Linguistico era presente solo nel settore privato o paritario oppure come indirizzo sperimentale in altre scuole statali (in genere ex Magistrale o Liceo Classico).
- Viene istituito Il Liceo Musicale e Coreutico, sia pure con limiti territoriali.

2. Risorse messe a disposizione

Con quali misure si intende perseguire la *razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili* e con quali risorse si intende conseguire il profilo culturale e professionale, proclamato come finalità dei licei rinnovati (e, negli altri regolamenti, degli istituti tecnici e professionali)?

- L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori risulta ridotto rispetto agli attuali quadri orari, soprattutto degli indirizzi sperimentali, a proposito dei quali non è stata effettuata un'attenta valutazione dei risultati per trasferire ad ordinamento comune quello che vale e per cancellare quello che non vale. La riduzione di orario colpisce anche materie che dovrebbero essere significative per il Regolamento stesso, come le lingue straniere, e provoca accorpamenti come "Storia e Geografia" in un'unica etichetta nel primo biennio, con conseguente riduzione del monte ore complessivo delle precedenti due materie e dell'importanza di una delle due a vantaggio dell'altra nella pratica dell'insegnamento.
- L'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera è subordinato al vincolo di non comportare aumenti di organico: *Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente (art.6 c.2); Tale insegnamento è attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente (art.10 c.5).* Per garantire la qualità di quest'insegnamento è previsto un decreto del MIUR con linee guida, ma da questo decreto *non dovranno scaturire nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- La quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni deve essere contenuta *nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato (art.10 c.1 lettera c).*
- Le scuole possono costituire dipartimenti come articolazioni funzionali del collegio docenti, ma *senza nuovi e maggior oneri per la finanza pubblica (art.10 c.2 lettera a).*
- Le scuole possono costituire un comitato scientifico, composto di docenti ed esperti esterni, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia, ma *senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art.10 c.2 lettera b) e – sia chiaro – ai componenti del comitato non spettano compensi a nessun titolo(ivi).*
- Le scuole possono inserire nel Piano di offerta formativa (POF) attività e insegnamenti facoltativi coerenti col profilo, ma *nei limiti delle loro disponibilità di bilancio (art.10 c.2 lettera c).*
- Le scuole possono organizzarsi in rete, anche per stipulare contratti d'opera con esperti, ma *nei limiti delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica (art.10 c.2 lettera c).*
- Le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" (previsti nell'art.1 del D.L. 1 settembre 2008 n.137 convertito in Legge 30 ottobre 2008 n.169) *si sviluppano nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto (art.10 c.7).*
- Le cattedre sono costituite di norma *con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica (art.13 c.10 lettera b).*

- *All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art.16 c.1 – Disposizioni finali)*

In altre parole, le risorse (di organico e finanziarie) *a legislazione vigente* costituiscono un vincolo richiamato più volte nel testo del regolamento insieme con la formula *senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*. Questo vuol dire che le risorse, anche se razionalizzate, non sono un mezzo per conseguire gli obiettivi del profilo culturale, educativo, professionale ma sono (nel loro vincolo ribadito) il fine da garantire.

Tutto questo in un contesto attuale delle scuole statali ampiamente documentato dai mass media, caratterizzato da:

- strutture edilizie in gran parte fuori dalla normativa sulla sicurezza, quando non addirittura fatiscenti;
- progressiva obsolescenza delle strutture tecnologiche utilizzate per la didattica e per i servizi amministrativi, magari all'avanguardia qualche anno fa ma ormai superate dall'evoluzione dei macchinari e dei programmi;
- drastica riduzione dei finanziamenti alle scuole statali (sia per il funzionamento corrente e per gli acquisti sia per l'incentivazione delle prestazioni aggiuntive del personale);
- mancato rimborso da parte del Ministero alle scuole delle notevoli somme da queste anticipate (sottraendole ad altre esigenze) per pagare supplenti e commissioni d'esame.

3. Richiamo all'autonomia scolastica

Il Regolamento contiene richiami impliciti e espliciti all'autonomia scolastica, come regolamentata dal D.P.R. 8 marzo 1999 n.275.

Richiami impliciti sono le disposizioni sull'insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche, sulla gestione autonoma di una quota dell'orario obbligatorio da parte delle scuole, sulla possibilità di articolare il collegio docenti in dipartimenti, sulla possibilità di inserire nel POF attività e insegnamenti facoltativi, sulla possibilità di accordi di rete tra le scuole. Tutte queste cose le scuole potevano già farle in base al DPR 275/1999.

Ma c'è anche un richiamo esplicito nell'art.10 c.4 del Regolamento che recita: *Ai fini del conseguimento del successo formativo le istituzioni scolastiche attivano gli strumenti di autonomia didattica previsti dall'articolo 4 del DPR 8 marzo 1999 n.275.*

E allora vale la pena leggerlo quest'articolo 4 del DPR 275/1999. Esso consente alle scuole:

- di decidere autonomamente i tempi di insegnamento delle singole discipline, che vuol dire possibilità di
 - a) articolazione modulare del monte ore annuale delle singole discipline;

- b) definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria;
- c) attivazione di percorsi didattici individualizzati;
- d) articolazione modulare di gruppi di allievi della stessa classe o di classi diverse o di anni di corso diversi;
- e) aggregazione di materie in aree disciplinari:
 - di decidere percorsi formativi con insegnamento in lingua straniera di una o più discipline;
 - di attuare iniziative di recupero e sostegno;
 - di attuare iniziative di orientamento;
 - di decidere modalità e criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale;
 - di decidere i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalla scuola;
 - di scegliere, adottare e utilizzare metodologie e strumenti didattici (inclusi i libri di testo) in coerenza col proprio Piano dell'offerta formativa;
 - di definire i criteri per il riconoscimento di crediti e debiti scolastici.

Per concludere

Forse è proprio quest'articolo di 11 anni fa, peraltro non molto utilizzato nelle scuole italiane, che meriterebbe lo slogan "Riforma epocale". E' in quest'articolo e nella sua coraggiosa esplorazione ed applicazione da parte delle scuole che vedo un orizzonte di fattibilità significativa da parte delle scuole in un contesto che, quanto a tagli delle risorse, non si presenta roseo.

Senza infingimenti, dobbiamo riconoscere che non sempre i dirigenti e i docenti che si sforzano per un recupero del significato pedagogico e formativo del "fare scuola" costituiscono la maggioranza nelle nostre scuole. Dobbiamo ammettere serenamente che esistono dirigenti e docenti che *sono* dirigenti e docenti ed altri che *fanno* i dirigenti e i docenti.

La situazione per certi aspetti è paradossale. E' come se in un'azienda privata il padrone preferisse un prodotto di bassa qualità e una parte dei lavoratori lo contestasse in nome della propria dignità professionale e del diritto dei clienti a un prodotto di qualità e si trovasse (questa parte di lavoratori) non solo in conflitto col proprio padrone ma anche con una parte dei propri colleghi non interessati a produrre qualità

Situazione paradossale, dunque. Ma, siccome in gioco c'è la società del futuro che si nutrirà della formazione che oggi avranno le nuove generazioni, io penso che questo strano conflitto valga la pena di essere consapevolmente affrontato da tutti coloro che credono nella scuola come strumento di liberazione di massa.

Certo la posta in gioco non è faccenda solo della scuola e degli operatori scolastici. E' faccenda anche e soprattutto del territorio con le sue istituzioni e dei cittadini: degli studenti che devono capire che ore di lezione in meno oggi possono tradursi domani in meno strumenti per non essere emarginati nella società che li aspetta; dei genitori che devono capire che ciò che conta non è una promozione qualsiasi alla classe

successiva e un diploma conseguito in qualche modo, ma la promozione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che segnano il confine tra un suddito e un cittadino.

Un patto tra galantuomini, tra cittadini che riconoscano valore all'impegno e al sacrificio e operatori scolastici che sappiano coniugare entusiasmo e fatica per il successo formativo, un patto del genere – radicato nel cuore dell'autonomia scolastica e nel federalismo scolastico che si sta compiendo col trasferimento di competenze sulla scuola dallo Stato alle Regioni - può rilanciare la scuola statale e riaffermarne il valore di scuola **di** tutti e **per** tutti.

Luigi Vassallo